

turco e, quasi simultaneamente, deferiva la questione alla Corte internazionale di giustizia e al Consiglio di sicurezza<sup>2</sup>.

Il governo greco riteneva che la Corte internazionale di giustizia potesse esercitare la giurisdizione non solo in base all'art. 17 dell'Atto generale per la soluzione pacifica delle controversie internazionali del 1928, in combinato disposto con l'art. 36, par. 1, e con l'art. 37, dello Statuto della Corte, ma anche in base ad un Comunicato congiunto emanato a Bruxelles, il 31 maggio 1975, a seguito di un incontro tra i Primi Ministri greco e turco, nel quale era stato ribadito, tra l'altro, che le Parti « ont décidé que ces problèmes doivent être résolus pacifiquement par la voie des négociations et concernent le plateau continental de la mer Egée par la Cour internationale de La Haye » (§ 94).

Secondo il governo greco, tale comunicato doveva considerarsi come un « accordo definitivo » stipulato dai Ministri dei rispettivi paesi in quanto « i termini "décide" e "ad-verti être résolus" utilizzati nel testo originale in francese », esprimendo « una "decisione" e un "obbligo", stavano ad indicare un reciproco impegno da parte dei Primi Ministri di deferire la controversia alla Corte » (§ 98).

In particolare, il governo greco sosteneva che « l'accordo contenuto nel Comunicato sia più di una promessa a negoziare e conferire direttamente giurisdizione alla Corte ». Secondo la Grecia quindi, il Comunicato « impegna le Parti a concludere un accordo attuativo necessario per l'adempimento dell'obbligo », con la conseguenza che « il rifiuto di una delle Parti a concludere tale accordo permette all'altra Parte di adire la Corte in via unilaterale » (§ 98).

Al contrario, il governo turco negava che il Comunicato potesse costituire « un accordo secondo il diritto internazionale » sostenendo che in ogni caso non poteva dirsi che i due governi « abbiano congiuntamente accettato la giurisdizione della Corte per dirimere la questione » dal momento che « essi non si sono mai accordati sulla portata della "questione" da sottoporre alla Corte » (§ 99).

La Corte, dopo aver escluso la possibilità di applicare al caso di specie l'art. 17 dell'Atto generale per la soluzione pacifica delle controversie internazionali, dal momento che l'oggetto della controversia rientrava nella riserva di giurisdizione presentata dal governo greco al momento della ratifica, era chiamata a pronunciarsi sulla validità del secondo titolo di giurisdizione, cioè il Comunicato congiunto del 31 maggio 1975. La Corte ha anzitutto ribadito il principio della libertà di forma dei trattati contenuti negli articoli 2, 3, e 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati affermando che non esiste « nessuna regola di diritto internazionale che precluda ad un comunicato congiunto di costituire un accordo internazionale diretto a sottoporre una controversia ad un arbitrato o ad una soluzione giudiziaria » (§ 96).

Secondo la Corte, per stabilire se il Comunicato di Bruxelles del 31 maggio 1975 contenesse o meno un accordo simile, occorreva prestare attenzione « essenzialmente alla natura dell'atto o della trattativa alla quale il Comunicato dà espressione » dal momento che « la questione non si risolve semplicemente riferendosi alla forma — nel caso di specie, quella di un comunicato — nella quale l'atto o la trattativa è contenuta ». Pertanto, « al fine di accertare la natura dell'atto o della trattativa contenuta nel Comuni-

cato di Bruxelles », secondo la Corte, « bisogna avere riguardo soprattutto alle sue clausole effettive e alle particolari circostanze nelle quali è stato redatto » (§ 96).

In merito alla divergenza di opinioni dei due Stati sull'interpretazione da dare al Comunicato di Bruxelles e al fine di far luce sul suo significato, la Corte ha ritenuto opportuno prendere in considerazione il contesto in cui l'incontro del 31 maggio 1975 si era tenuto e dal quale era derivato il Comunicato. A tale proposito, la Corte ha osservato che il governo greco, a partire dalla Nota Verbale del 27 gennaio 1975, aveva ritenuto vantaggioso concludere con il governo turco un accordo speciale per sottoporre la controversia alla Corte e come questo punto fosse stato considerato con favore dal governo turco nella sua risposta del 6 febbraio 1975 (§§ 100-101).

Alla luce dunque degli scambi diplomatici avvenuti tra i due governi, ad avviso della Corte, « il governo greco non poteva nutrire dubbi circa la natura della proposta riguardante la Corte... e cioè una presentazione comune della controversia alla Corte tramite accordo » (§ 102).

Di conseguenza, secondo la Corte, « è in questo contesto — la volontà precedentemente espressa dalla Turchia di sottoporre insieme la controversia alla Corte, dopo aver negoziato e stipulato un accordo speciale che avesse definito le questioni da decidere — che il significato del Comunicato Congiunto di Bruxelles del 31 maggio 1975 va valutato ». Se letto in tale contesto, « il contenuto del Comunicato non appare evidenziare nessun cambiamento nella posizione del governo turco riguardo alle condizioni sulla base delle quali... la controversia poteva essere sottoposta alla Corte ». Inoltre, la disposizione espressa contenuta nel Comunicato di convocare un incontro successivo di esperti sulla piattaforma continentale, secondo la Corte, « non appare facilmente conciliabile con un immediato e assoluto obbligo di accettare che la controversia potesse essere sottoposta alla Corte unilateralmente ». Per di più, « alla luce dell'insistenza manifestata nei mesi precedenti dalla Turchia sulla necessità di "identificare" e "chiarire" le questioni controverse », ha proseguito la Corte, « sembra improbabile che il suo Primo Ministro dovesse assumere un simile impegno in termini così ampi e imprecisi » (§ 105).

Avendo dunque riguardo al contenuto del Comunicato congiunto del 31 maggio 1975 e al contesto nel quale era stato concordato e adottato, la Corte ha affermato che « con esso non si intendeva, né esso costituiva, un impegno immediato assunto dai Primi Ministri greco e turco, per conto dei loro rispettivi governi, diretto ad accettare in maniera incondizionata la sottoposizione in via unilaterale della presente questione alla Corte ». La Corte ha concluso dunque nel senso che « il Comunicato di Bruxelles non forniva un titolo valido su cui fondare la giurisdizione della Corte » (§ 107) con la conseguenza di non poter prendere in considerazione il ricorso presentato dalla Grecia.

<sup>2</sup> *Liberty of the Sea (Arabic)*, *ITL* — *Mc Gress*, *FRANKLIN* & *MARTIN* (1974) 70. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1° luglio 1994 nel caso della *Delimitazione marittima e delle questioni territoriali tra Qatar e Bahrain (competenza e ricevibilità)*.

<sup>2</sup> In <http://www.icj-cij.org/docket/files/62/6245.pdf> (ICJ Rep., 1978, pp. 3-45).

delimitazione delle rispettive aree marittime, sulle quali i due Stati non erano riusciti negli anni precedenti a trovare un accordo. Già a partire dal 1976 infatti, i due Stati avevano cercato una soluzione attraverso la mediazione ed i buoni uffici del Re dell'Arabia Saudita che non aveva tuttavia portato ad alcun esito positivo. La questione era stata quindi ripresa in occasione dell'incontro annuale del Consiglio per la Cooperazione degli Stati arabi del Golfo, tenutosi a Doha nel dicembre del 1990, a conclusione del quale i Ministri degli esteri del Bahrain, del Qatar e dell'Arabia Saudita avevano sottoscritto i processi verbali dell'incontro nei quali veniva stabilita la possibilità, tra l'altro, per le Parti di sottoporre la questione alla Corte internazionale di giustizia qualora non fosse stato raggiunto un accordo entro il termine fissato per il maggio del 1991. Allo scadere del termine e in mancanza dell'accordo, il Qatar era ricorso dunque alla Corte internazionale di giustizia, la cui giurisdizione veniva tuttavia contestata dal Bahrain. Secondo il Bahrain, i processi verbali firmati nel 1990 non potevano essere considerati un titolo ai fini della giurisdizione della Corte dal momento che « non costituivano uno strumento giuridicamente vincolante... alla stregua di un accordo internazionale », trattandosi di « nient'altro che una semplice registrazione dei negoziati »<sup>3</sup>.

Nella sentenza del 1° luglio 1994 la Corte ha anzitutto osservato che « gli accordi internazionali possono assumere una varietà di forme e di nomi » facendo riferimento, al riguardo, alla disposizione contenuta nell'art. 2, par. 1, lett. a), della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 e ribadendo quanto stabilito nella sua precedente sentenza del 19 dicembre 1978 nel caso della *Plattforma continentale nel mare Egeo, Grecia c. Turchia* (par. 96)<sup>4</sup> secondo cui, al fine di stabilire se un « accordo » è stato concluso, occorre « avere riguardo soprattutto alle sue clausole effettive ed alle particolari circostanze nelle quali esso è stato ratificato » (§ 23). Passando ad esaminare il contenuto dei processi verbali, la Corte ha osservato che essi rinviavano « alle consultazioni intercorse negli anni precedenti tra i Ministri degli esteri dei due Stati in presenza del Ministro dell'Arabia Saudita » e dichiaravano « quanto era stato "concordato" tra le Parti » in tali occasioni. In particolare, nel par. 1 venivano « riaffermati gli impegni precedentemente assunti dalle Parti », che comprendevano, « quanto meno, l'accordo costituito dallo scambio di lettere del dicembre del 1987 »; mentre nel par. 2 « i processi verbali prevedevano che i buoni uffici del Re dell'Arabia Saudita continuassero fino al maggio 1991 escludendo la sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia prima di allora » (§ 25). Alla luce di tali elementi perciò, « i processi verbali non sono una semplice registrazione di un incontro » poiché « essi non si limitano ad un resoconto delle discussioni sintetizzando i punti di accordo e di disaccordo » ma, al contrario, « enumerano gli impegni ai quali le Parti hanno prestato il proprio consenso » e « creano così per le Parti diritti e obblighi di diritto internazionale costituendo un accordo internazionale » (§ 25).

Il Bahrain affermava inoltre che « i firmatari dei processi verbali non hanno mai inteso concludere un accordo di questo genere » e che « secondo la Costituzione del Bahrain "i trattati concernenti il territorio dello Stato possono avere effetto soltanto dopo che siano stati adottati positivamente con legge" ». Il Ministro del Bahrain aggiungeva che « non gli sarebbe stato consentito di firmare un accordo internazionale che avesse

effetto al momento della firma », per cui « era consapevole della situazione e disposto ad aderire ad una dichiarazione contenente un'intesa politica ma non a sottoscrivere uno strumento giuridicamente vincolante » (§ 26). A tali pretese, la Corte ha risposto affermando che « non fosse necessario prendere in considerazione quali potessero essere le intenzioni del Ministro degli esteri del Bahrain o... quelle del Ministro degli esteri del Qatar » dal momento che « i due Ministri hanno firmato un testo in cui erano verbalizzati impegni accettati dai rispettivi governi, ad alcuni dei quali doveva essere data immediata applicazione ». Secondo la Corte, « avendo firmato questo testo, il Ministro degli esteri del Bahrain « non può più in un momento successivo dire che intendeva sottoscrivere soltanto una "dichiarazione in cui si trova verbalizzata un'intesa politica" anziché un accordo internazionale » (§ 27).

Infine, il Bahrain sosteneva che il comportamento tenuto dallo stesso Qatar, successivamente alla firma dei processi verbali, avrebbe dimostrato la volontà di non volerli considerare come un accordo internazionale. Ciò risultava, tra l'altro, dal ritardo con cui il Qatar li aveva registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in base all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, e dal mancato rispetto della suddetta procedura nell'ambito del Patto della Lega degli Stati Arabi, nonché dalla violazione delle sue norme costituzionali in materia di stipulazione dei trattati (§ 28).

A tale proposito, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, un « accordo internazionale o un trattato che non sia stato registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite, non può... essere invocato dalle parti dinanzi a qualsiasi organi delle Nazioni Unite ». Tuttavia, ha proseguito la Corte, « la non registrazione o una tardiva registrazione... non hanno alcuna conseguenza per la validità effettiva dell'accordo, il quale rimane non meno vincolante per le parti » (§ 29). Da ciò dunque non poteva dedursi la conclusione per cui « i processi verbali non costituivano un accordo internazionale », il che valeva anche « per la non registrazione del testo presso il Segretariato generale della Lega araba ». Né, secondo la Corte, vi era nulla « nei documenti prodotti in giudizio da cui potesse dedursi da una qualche violazione da parte del Qatar delle sue norme costituzionali relative alla conclusione dei trattati che esso non intendesse concludere, e non avesse ritenuto di aver concluso, uno strumento di tal genere: del resto una tale intenzione, anche se fosse dimostrata, non potrebbe prevalere sui termini effettivi dello strumento in questione » (§ 29).

La Corte ha così concluso affermando che i processi verbali dovessero considerarsi un « accordo internazionale » dal quale derivavano « diritti e obblighi per le Parti » (§ 30).

## 2. Procedimento di stipulazione in forma solenne

71. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 22 marzo 1972 n. 867 nel caso *Soc. Unione Manifatture c. Ministero delle finanze*.

Il Ministero delle finanze aveva adito la Corte di cassazione italiana affinché dichiarasse che, nel caso di specie, non potesse trovare applicazione l'Accordo tra Italia e Siria firmato a Damasco il 10 novembre 1955, e indirettamente il *General Agreement on Ta-*

<sup>3</sup> In <http://www.icej-cij.org/docdel/files/87/6995.pdf> (ICJ Rep., 1994, pp. 112-128).

<sup>4</sup> *Supra*, § 69.